

Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione privata

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 43

del 10/03/2014

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 D.Lgs 152/06 del “Piano di Ricostruzione dei centri storici, capoluogo e frazioni, del Comune di L'Aquila”.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di marzo il sottoscritto Ing. Vittorio Fabrizi nella sua qualità di Autorità Competente – Del. G.C. n. 83 del 07.03.2014.

PREMESSO CHE:

- con il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 e dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 e s.m.i., di recepimento ed attuazione delle direttive 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26.05.2003, è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani, programmi e progetti, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sul territorio sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;
- l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 nel testo vigente prevede che *"la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione"*;
- la Regione Abruzzo, con circolare esplicativa del 31.07.2008, prot. n. 19565 ha chiarito che, nel caso di procedura di approvazione di Piani Regolatori Generali e loro varianti, il Comune assume la duplice veste di autorità competente e autorità procedente;
- ai sensi dell'art. 6 co. 4 del DCR n. 3/2010 con delibera di Consiglio comunale n.23 del 9 febbraio 2012 è stato adottato il "Piano di Ricostruzione dei centri storici, capoluogo e frazioni, del Comune di L'Aquila";



Comune dell'Aquila


- con Prot. n. 4009 del 24.01.2012 è stata effettuata la comunicazione dell'avvio del procedimento di formazione del Piano di Ricostruzione al Commissario delegato alla Ricostruzione e al presidente della Provincia ai sensi dell'art. 6 c. 4 del DCR n. 3/2010;
- con Avviso del Dirigente del Settore Pianificazione Prot. n. 51998 del 06.08.2012 è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS ex art. 12 ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. riferita al "Piano di Ricostruzione dei centri storici, capoluogo e frazioni, del Comune di L'Aquila" nonché individuate le autorità coinvolte nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in coerenza con le indicazioni fornite dall'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo per la quale l'Autorità procedente può coincidere con l'Autorità competente e sono rappresentate dalla stessa Amministrazione Comunale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 07.03.2014 a recepimento delle modifiche intervenute nella macrostruttura dell'Ente per effetto della Deliberazione di Giunta n.257 del 24/05/2013 sono state individuate le autorità coinvolte nella VAS per come segue :

- ♣ **Settore Ricostruzione privata: Autorità Competente**
- ♣ **Settore Pianificazione: Autorità Procedente (struttura che elabora il Piano)**

CONSIDERATO CHE:

- con Nota Prot. n. 55413 del 24.08.2012 il Comune dell'Aquila ha inviato copia del rapporto preliminare ex art. 12 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'espressione del parere di competenza, alle seguenti Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.):
 - **Regione Abruzzo Direzione Generale DC – Direzione LL.PP.,Ciclo idrico integrato e difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile**
Servizio Qualità delle Acque;
Servizio Difesa del Suolo;
Servizio Genio Civile Regionale (L'Aquila);
Servizio per la Sicurezza Idraulica;
 - **Regione Abruzzo Direzione Generale DH – Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione**
Servizio Gestione del territorio
 - **Regione Abruzzo Direzione Generale DN - Parchi, Territorio, Ambiente, Energia**
Servizio Politica energetica, qualità dell'aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio ambientale, SINA;
Servizio Conservazione della Natura e APE;
Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali;



Comune dell'Aquila


- **Regione Abruzzo Direzione Protezione Civile, Ambiente**
Servizio Politiche per la Sviluppo Sostenibile;
Servizio Gestione Rifiuti;
- **A.R.T.A. Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente**
- **Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente, Provveditorato alla ricostruzione, Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali**
- **A.S.L. 1 - Avezzano, L'Aquila, Sulmona**
- **ATO 1 Aquilano**
- **Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro**
- **Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici - Soprintendenza beni culturali (MIBAC)**
- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (BAP)**
- **Soprintendenza per i Beni Archeologici**
- **Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**
- **Ente Parco Regionale Sirente-Velino**
- **Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie presso Commissario per la Ricostruzione**
- **Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato**
- **Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato - L'Aquila**
- **Comune di L'Aquila - Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata**
Ufficio Coordinamento sicurezza cantieri

Nei termini di legge sono pervenuti i seguenti pareri, riportati di seguito con le relative controdeduzioni:

- Con Prot. n. 66464 del 04.10.2012 l' **A.R.T.A. Abruzzo** ha espresso **parere di assoggettabilità a VAS** del “Piano di Ricostruzione dei centri storici, capoluogo e frazioni, del Comune di L'Aquila” con tali motivazioni:



Comune dell'Aquila



1. In merito al PSDA si registra l'immediata vicinanza del comune di L'Aquila e di sei centri storici ad alcune aree a rischio, seppure completamente esterne ad esse ed una possibile criticità relativamente alla variante di Bazzano.

Controdeduzione - Come peraltro già riconosciuto nel parere dell'ARTA; il Piano di Ricostruzione interessa esclusivamente i centri storici del capoluogo e delle frazioni che non sono assoggettati alle previsioni del PSDA.

In merito alla cosiddetta "variante di Bazzano" si ritiene che l'osservazione dell'ARTA sia riferita al nuovo collegamento tra la SS 17 ter e la strada Mausonia, intervento non di competenza del Comune di L'Aquila, ma dell'ANAS, che il Piano di Ricostruzione si limita a recepire negli elaborati relativi all'aggiornamento del PUM.

2. In merito al Piano Paesistico si registrano zone di tutela e valorizzazione "Al-Conservazione integrale" che interferiscono su venticinque centri storici, tra cui L'Aquila capoluogo.

Controdeduzione - A seguito di verifica rispetto all'osservazione dell'ARTA, si è riscontrato che nessuna area di PdR ricade in Zona A 1 di Piano Paesistico. Pertanto non risultano interferenze tra il Piano in oggetto e il PRP.

3. In merito alla componente Rifiuti, il parere rileva la problematica della gestione delle macerie.

Controdeduzione - A integrazione di quanto già evidenziato nel parere, circa il protocollo d'intesa fra Regione e le quattro Province che ha a suo tempo approvato un apposito Piano integrato per l'individuazione di un sito di deposito e stoccaggio temporaneo ed un polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio trattamento e smaltimento rifiuti, si precisa che nel 2012, con D.L. 83/2013 modificato dalla L. 134/2013, la gestione delle macerie "pubbliche", derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti nonché da interventi edilizi, comunque denominati, effettuati su incarico della pubblica amministrazione in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile 2009, è stata trasferita all'USRA che rappresenta il riferimento attuale per la stipula di apposite convenzioni come previsto all'art. 8 comma 2 del DL 43/13 convertito con modifiche nella L 71/2013.

Per quanto riguarda la gestione e smaltimento delle macerie "private" derivanti da scavo prodotte nei lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici privati, in ottemperanza a quanto previsto dall'OPCM n. 4014 del 23.03.2012 e dal DCR n. 11/2012, a seguito della Convenzione, tra Automobile Club dell'Aquila e soggetto attuatore per la rimozione delle macerie siglata il 18.05.2012, dal 15.06.2012 è attivo il sistema di monitoraggio della movimentazione al quale le imprese che intendono effettuare il trasporto delle macerie private debbono registrarsi, indicando i cantieri nei quali operano e inserire le targhe dei veicoli utilizzati per i trasporti sui quali installare gli appositi dispositivi per la tracciabilità (on board unit – OBU).



Comune dell'Aquila



4. In merito alla componente aria, il parere rileva, quale punto critico, la gestione delle polveri derivanti dalla cantieristica e dalle procedure di smaltimento macerie.

Controdeduzione - Relativamente al controllo della produzione e rilascio nell'atmosfera di polveri prodotte dalle demolizioni di edifici pubblici e privati nel Comune di L'Aquila e frazioni, conseguenti al sisma 2009, in data 22.07.2013 il Comune di L'Aquila, l'ANCE, l'ARTA e l'ASL hanno siglato un protocollo d'intesa finalizzato a porre in atto le dovute precauzioni. Al sopracitato protocollo d'intesa si è data attuazione con Disposizione Dirigenziale del Settore Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila, Prot. n. 61611 del 21.08.2013 con cui si dispone, per tutti i

beneficiari di contributi per la demolizione e ricostruzione ovvero sostituzione edilizia, di produrre apposita documentazione atta a certificare la presenza e la tipologia della viabilità, delle costruzioni e di siti sensibili nel raggio di 100 metri oltre la prevista area di cantiere unitamente ad uno stralcio del piano delle demolizioni che contenga le procedure, le modalità e i mezzi per l'abbattimento delle polveri.

5. In merito alla vastità delle aree interessate dal PdR che potrebbe costituire un fattore di amplificazione di probabili impatti ambientali.

Controdeduzione - Nonostante l'ARTA non rilevi specifiche problematiche di carattere ambientale evidenzia la necessità di assoggettare il PdR a VAS data sua la natura complessa e la circostanza che il territorio aquilano sia interessato da attività urbanistiche di variante al PRG:

In merito si ribadisce che il Piano di Ricostruzione in sé ha natura strategica e individua, ai sensi del DCR 3/2010, gli interventi di ricostruzione, diretti e preventivi, rinviando la loro attuazione alla normativa edilizia ed urbanistica vigente.

Tali interventi, come già sottolineato dallo stesso parere, non sono contestuali, ma programmati nel tempo (vedi Del. C.C. n. 43 del 28.03.2013 "*Criteri operativi per la programmazione della ricostruzione privata dei Centri Storici dell'Aquila*"), e dunque non sono cumulativi in merito ai possibili impatti sul territorio.

Inoltre il piano, interessando i centri storici del capoluogo e delle frazioni, prevede per la stragrande maggioranza interventi di tipo conservativo, riservandosi, solo in alcune aree la formazione di piani attuativi.

In merito va fatta una distinzione fra i progetti di iniziativa privata e i progetti di iniziativa pubblica. I primi sono finalizzati alla ricostruzione con riqualificazione urbana di contesti esistenti, confermano sostanzialmente i livelli insediativi senza aumentare i carichi urbanistici, non modificano le destinazioni d'uso prevalenti, ma producono effetti urbanistici positivi in termini di creazione e valorizzazione degli spazi pubblici.

Peraltro va evidenziato che già la recente Legge Regionale n. 49/2012 consente, attraverso interventi diretti, incrementi di cubatura per gli edifici residenziali fuori dei centri storici.

Per i secondi, il Piano di Ricostruzione definisce obiettivi e procedure rinviando a successivi approfondimenti, quindi anche VAS, le relative configurazioni urbanistiche.

Pertanto, richiamato quanto espresso nel capitolo riservato ai progetti unitari del Rapporto preliminare e le considerazioni appena espresse, gli strumenti urbanistici attuativi dei soli progetti



Comune dell'Aquila

strategici di iniziativa pubblica verranno assoggettati a una specifica procedura di valutazione ambientale strategica.

- con Prot. n. 13499 del 26.02.2013 il Comune di L'Aquila ha acquisito agli atti la nota con la quale, ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la **Regione Abruzzo Direzione Generale DN - Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale** esprime alcuni suggerimenti:

1. In merito agli aspetti relativi ai rischi ambientali e ai risultati degli studi geologici e di microzonazione sismica per gli ambiti interessati

Controdeduzione - Si precisa che tutti gli interventi, diretti e preventivi, che interessino aree assoggettate a vincoli sovraordinati, sono tenuti ad acquisire i pareri degli Enti competenti.

In relazione alla microzonazione sismica, la Regione Abruzzo sta procedendo al completamento delle indagini sulle aree non microzionate. Il Comune di L'Aquila, in occasione della Variante di salvaguardia "Art. 30 bis della LR 18/83 Zona di cessione perequativa degli standard urbanistici, in accordo con il Servizio Genio Civile Regionale, ha già considerato tale problematica disponendo, nelle norme della variante, attualmente in fase di adozione, che gli interventi in aree non microzionate sono "... subordinate a uno strumento attuativo preventivo, previa realizzazione dello studio di microzonazione sismica redatto a carico dei proponenti in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di rilascio dei provvedimenti urbanistici ed edilizi".

Il Comune sta inoltre provvedendo all'approfondimento delle indagini su aree di attenzione di faglia attiva e capace individuate dalla Protezione Civile (area S. Gregorio/Paganica).

2. In merito all'inserimento nel PdR di prescrizioni riguardanti lo smaltimento delle macerie e i possibili effetti sul sistema ambientale.


Controdeduzione - In relazione a questo tema si richiama quanto già precedentemente espresso a riscontro del parere dell'ARTA sulle attività di cantiere e smaltimento macerie (controdeduzioni ai punti 3 e 4).

- con Prot. n. 15269 del 06.03.2013 è pervenuto il Parere di cui all'art. 12 co. 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con cui la **Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo** ha espresso **Parere di assoggettabilità** con le seguenti motivazioni:

1. Data l'impostazione programmatica del PdR, lo stesso è soggetto a futuri strumenti urbanistici, da attuarsi sia in conformità che in variante al vigente PRG, per la ripianificazione di porzioni urbane che, seppur in alcuni casi di minore interesse storico, sono contermini al tessuto antico e costituiscono parte integrante della città consolidata.
2. La necessità di una verifica dettagliata vista la previsione del PdR di attuazione di interventi pubblici complessi e/o d'interventi unitari di iniziativa pubblica o privata (programmi integrati, piani di recupero, programmi di recupero urbano), in quanto interessano aree o ambiti con la compresenza di emergenze storico-architettoniche di particolare rilevanza



Comune dell'Aquila



soggette a vincolo storico-artistico diretto o indiretto (es. riqualificazione Borgo della Rivera, riqualificazione area Porta Leoni, riqualificazione area Santa Croce, progetto urbano del "Polo Culturale") o, comunque, di particolare interesse riguardo all'uso, alla destinazione ed alle interazioni con la mobilità urbana (es. spazi pubblici, parcheggi, parchi urbani);

3. Gli interventi consentiti dal vigente PRG di ristrutturazione edilizia e/o demolizione e ricostruzione nei centri storici delle Frazioni (Zone "A") richiedono una particolare attenzione riguardo il mantenimento dei caratteri storico-tipologici ed identitari, seppur garantendo la migliore sicurezza sismica. Tale preoccupazione scaturisce, inoltre, dalla circostanza che alcuni centri storici minori sono localizzati all'interno di aree soggette a tutela paesaggistica da specifici Decreti di Vincolo e/o da norme del P.R.P. o all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale o all'interno del Parco Territoriale attrezzato (es. Arischia., S. Vittorino, Assergi, Camarda, S. Pietro della lenca, Tempera);

Controdeduzione - In relazione agli argomenti di cui ai punti 1, 2 e 3, del parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo, si richiama quanto già precedentemente espresso a riscontro del parere dell'ARTA sui possibili effetti di amplificazione, di probabili impatti ambientali, data la vastità delle aree interessate dal PdR (controdeduzione al punto 5).

In merito alle suesposte argomentazioni si richiamano inoltre:

- Il parere favorevole, sul PdR, reso in conferenza dei servizi da parte dei rappresentanti della Direzione Regionale, Soprintendenza BAP, Soprintendenza Archeologica, rinviando all'acquisizione dei pareri di competenza nell'ambito delle singole istanze;
- Le *"Prescrizioni per gli interventi nei centri storici di L'Aquila e Frazioni"* che garantiscono la qualità delle trasformazioni relativamente al mantenimento dei valori storici, estetici, tradizionali, documentali, architettonici e paesaggistici, con particolare riferimento agli interventi nelle frazioni, allegate al PdR;
- L'Intesa per il particolare interesse paesaggistico ex art. 14 co 5 bis L. 77/2009 che garantisce altresì la tutela degli elementi del paesaggio storico nella Zona A del Capoluogo;
- Gli incrementi di contributo ex DCR n. 45/2012 riservati alla conservazione e ripristino di elementi di pregio storico fuori della Zona A del capoluogo;
- L'attività della Commissione permanente costituita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo e il Comune di L'Aquila con la sottoscrizione del protocollo d'intesa 13.10.2010, la cui attività di verifica confluisce oggi nella commissione per i pareri ex L. 134/2012;
- Le risultanze della collaborazione fra Direzione Regionale, Soprintendenza BAP e Comune di L'Aquila, relativamente agli interventi sui centri storici delle Frazioni, finalizzata al recupero dei contesti storici dei borghi (PdR di Onna, PRU di Tempera).



Comune dell'Aquila

4. Specificatamente per i beni d'interesse archeologico è necessario che il Rapporto Preliminare venga integrato con ulteriori studi ed approfondimenti relativi all'individuazione e alla perimetrazione delle zone di potenziale interesse archeologico e delle aree tratturali, con l'eventuale valutazione preliminare delle interferenze.

Controdeduzione - il Settore Pianificazione del Comune di L'Aquila ha provveduto a:

1. con nota Prot. n. 72489 del 27.09.2013, richiedere alla Soprintendenza Archeologica tutti vincoli presenti, oltre quelli già individuati nel PdR;
2. a seguito della trasmissione delle cartografie ed elenchi dei vincoli archeologici e tratturali acquisita con Prot. n. 76116 del 09.10.2013, ad aggiornare le tavole di Piano di Ricostruzione ed a verificare l'assenza di interferenze con le aree interessate dal PdR;

DATO ATTO che ai sensi della normativa vigente la mancata pronuncia da parte delle Autorità con Competenza Ambientale costituisce silenzio - assenso;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art 6 del d.lgs. 152/2006:

- la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTA la Direttiva 42/2001/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e le Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della stessa;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Testo unico per l'Ambiente";

VISTA la L.R. n. 27 del 09/08/2006 "Disposizioni in materia ambientale";


VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 19/02/2007 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 842 del 13/08/2007 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";

VISTI i Pareri di **assoggettabilità** a V.A.S. dell' A.R.T.A. Abruzzo, della Regione Abruzzo Direzione Affari Generale DN - Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo.



Comune dell'Aquila




Ritenuto, in merito ai suddetti pareri resi che:

1. il Piano di Ricostruzione agisce esclusivamente nelle aree edificate e non, ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri storici di L'Aquila e delle frazioni effettuata ai sensi del DCR n. 3/2010 approvata con Del. C.C. n. 35 del 30.04.2010. Per tali aree non si sono riscontrate interferenze con i piani sovraordinati;
2. Sono già in atto misure di controllo riguardo la gestione e smaltimento delle macerie e la produzione e rilascio nell'atmosfera di polveri prodotte dalle demolizioni di edifici pubblici e privati nel Comune di L'Aquila e frazioni;
3. Gli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione pur riguardando una porzione estesa del territorio, sono da ritenersi prevalentemente rivolti alla ricostruzione post-sisma, di tipo conservativo e non concomitanti, come previsto dalla Del. C.C. n. 43 del 28.03.2013 *“Criteri operativi per la programmazione della ricostruzione privata dei Centri Storici dell'Aquila”*;
4. Il Piano di Ricostruzione, interessa i centri storici del capoluogo e delle frazioni, prevedendo, pertanto, prevalentemente interventi di tipo conservativo;
5. A seguito dell'aggiornamento delle carte di Piano con i vincoli archeologici e le aree tratturali, non sono state rilevate interferenze con le zone sulle quali il Piano di Ricostruzione agisce;
6. Le valutazioni e conclusioni espresse in questa sede, in merito ai possibili impatti sul territorio delle attività legate alla ricostruzione, sono da ritenersi esaustive anche in merito agli interventi previsti nell'ambito dei piani di progettazione unitaria o attuativi del Piano di Ricostruzione, in quanto essi confermano sostanzialmente i livelli insediativi, non modificano le destinazioni d'uso prevalenti e, contestualmente, producono effetti urbanistici positivi in termini di creazione e valorizzazione degli spazi pubblici;
7. Per i progetti strategici di iniziativa pubblica, per i quali il PdR definisce solo obiettivi e procedure, si rinvia alla formazione dei più opportuni strumenti attuativi, corredati da una specifica procedura di Valutazione Ambientale Strategica.



Comune dell'Aquila



Sul presente atto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000, e del nuovo Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

per quanto riportato in narrativa,

DI NON ASSOGGETTARE a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) il "**Piano di Ricostruzione dei centri storici, capoluogo e frazioni, del Comune di L'Aquila**" per le motivazioni di cui sopra;

DI PUBBLICARE, a cura degli Uffici comunali preposti, per quindici (15) giorni consecutivi il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di L'Aquila;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui al D.L.vo n. 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

DI INVIARE il presente provvedimento alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) che hanno partecipato al procedimento.

Il Dirigente del Settore Ricostruzione privata

Ing. Vittorio Fabrizi

ATA CHE NON IMPEGNA INPEGNO
REGA DAL
L'Aquila, il 14.03.2014
IL DIRETTORE